

ATC PISTOIA

DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente disciplinare regola le modalità tecniche ed operative della caccia al cinghiale nell'ATC Pistoia.
2. Il disciplinare contiene le specifiche di competenza dell'ATC Pistoia previste dal Regolamento 48/R del 5 settembre 2017 per il prelievo venatorio del cinghiale nell'ATC Pistoia, a cui si fa riferimento per tutto quanto non specificato nel presente documento, oltre che alle leggi in materia di caccia di livello regionale e nazionale e del Piano Faunistico Venatorio (PFV).

Art. 2 - Vocazione del territorio

1. La Regione, sentiti gli ATC, individua nel Piano Faunistico Venatorio le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie ungulate compreso il cinghiale.
2. Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie attraverso il conseguimento delle consistenze e densità sostenibili previste nel PFV, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvi-colturali di tali aree, anche al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.
3. Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie.
4. Le diverse tipologie di vocazione del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata nel sistema cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dell'utenza.

Art. 3 - Distrettualizzazione

1. L'ATC suddivide il proprio territorio di competenza in Unità di Gestione (UDG) corrispondenti ai Distretti di Gestione (DDG).
2. L'area vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Conservativi (**DDG C**).
3. L'area non vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Non Conservativi (**DDG NC**).

Art.4 - Tecniche di prelievo del cinghiale in forma collettiva - braccata

1. Il numero minimo di cacciatori iscritti, in regola con quanto previsto dal D.P.G.R. n. 48/R/2017, per formare una squadra abilitata ad esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva in braccata è pari a 30 (trenta).

2. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre fanno domanda all'ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il distretto e le aree di battuta nelle quali intendono cacciare, così come definito all'art 73 comma 7 del D.P.G.R. n. 48/R/2017. La modulistica dovrà essere presentata all'ATC Pistoia attraverso i Responsabili di Distretto, coordinati dal Referente Unico dei distretti. Il Referente unico sarà individuato dai Responsabili dei distretti e rimane in carica per tre (3) anni con la possibilità di essere rieletto in modo continuativo per una (1) volta.

2. L'ATC Pistoia può respingere la richiesta di iscrizione delle squadre che durante la stagione precedente hanno effettuato un numero di giornate di braccata inferiore al 50% del numero medio effettuato da tutte le squadre dello stesso Distretto di Gestione.

3. Ad ogni squadra iscritta ad un Distretto viene attivato il Sistema di Teleprenotazione dove, prima di iniziare l'attività venatoria, deve registrare l'uscita di caccia, gli abbattimenti e quanto altro in esso indicato. Le modalità tecniche di utilizzo del Sistema di Teleprenotazione sono specificate su apposite schede di istruzione scaricabili dal sito internet dell'ATC. In caso di malfunzionamento del Sistema di Teleprenotazione o delle linee telefoniche, l'uscita di caccia può comunque essere effettuata registrandola sul Registro cartaceo per poi completare la registrazione sul Sistema di Teleprenotazione appena nuovamente funzionante.

4. Le aggregazioni di cui al comma 5 dell'art.73 del D.P.G.R. n. 48/R/ sono consentite solo all'interno del Distretto di appartenenza, devono essere annotate sulla scheda giornaliera e comunicate attraverso il sistema di teleprenotazione da entrambe le squadre. I capi abbattuti devono essere registrati nel Distretto della squadra ospitante.

5. Il Comitato di Gestione stabilisce annualmente, con propria delibera da pubblicare 30 giorni prima della scadenza della data ultima per l'iscrizione alle squadre di braccata, le quote economiche annuali previste per le squadre e quelle giornaliera per gli invitati. Le squadre sono tenute a versare le quote dovute all'atto dell'iscrizione, pena l'annullamento dell'iscrizione per la stagione venatoria in corso. Le quote degli invitati devono essere versate all'ATC Pistoia entro 15 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, contestualmente alla riconsegna dei registri di caccia.

6. La variazione del numero di cacciatori presenti alla braccata che avviene durante lo svolgimento della stessa deve essere annotato sulla scheda giornaliera a fine della braccata; qualora, per l'allontanamento di uno o più cacciatori prima del termine della braccata, il numero dei presenti scenda al di sotto del minimo previsto (18 cacciatori), la squadra è tenuta a sospendere l'attività di caccia come previsto dal D.P.G.R. n. 48/R/2017.

7. Le aree di braccata devono essere segnalate, lungo le vie di accesso principali, tramite apposizione di adeguati cartelli ben visibili riportante la dicitura minima "CACCIA AL CINGHIALE: BRACCATA IN ATTO" con gli estremi della squadra; i cartelli devono essere rimossi al termine dell'azione di caccia.

Art.5 - Tecniche di prelievo del cinghiale in forma collettiva - girata

1. Il numero minimo di cacciatori iscritti per formare un gruppo di girata autorizzato ad esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva in girata è pari a 8 (otto).

2. I nominativi dei componenti il gruppo di girata devono essere presentati all'ATC Pistoia dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno unitamente ai nominativi del Responsabile del gruppo di girata ed del suo sostituto (massimo 1). La mancata comunicazione di quanto previsto nel presente comma esclude il gruppo di girata dall'iscrizione al DDG NC.

3. Il numero minimo di cacciatori presenti per poter effettuare una girata è pari a 4 (quattro), mentre quello massimo è fissato dal D.P.G.R. n. 48/R/2017 in 10 (dieci); sia il numero minimo che quello massimo si intendono compresi del conduttore del cane limiere.

4. Per lo svolgimento delle girate non sono previsti invitati.

5. Il Comitato di Gestione stabilisce annualmente, con propria delibera da pubblicare entro 30 giorni prima della scadenza della data ultima per l'iscrizione, il contributo annuale per i costi di gestione. I gruppi di girata sono tenuti a versare le quote dovute all'atto dell'iscrizione. All'atto della prima iscrizione, o in caso di modifiche, deve essere presentato l'attestato di conduttore cane limiere e l'attestato di abilitazione del cane rilasciato da ENCI, pena l'annullamento dell'iscrizione per la stagione venatoria in corso.

6. Non sono consentite variazioni del numero di partecipanti alla girata durante lo svolgimento della stessa.

7. Le aree di girata devono essere segnalate, lungo le vie di accesso principali, tramite apposizione di adeguati cartelli ben visibili riportante la dicitura minima "CACCIA AL CINGHIALE: GIRATA IN

ATTO” con gli estremi del gruppo di girata; i cartelli devono essere rimossi al termine dell’azione di caccia.

Art.6 - Tecniche di prelievo del cinghiale non in forma collettiva – caccia a singolo

1. Il prelievo a singolo può essere effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre, anche con l’uso di cani, sia da un punto fisso che in movimento, così come stabilito dal D.P.G.R. n. 48/R/2017.
2. Per poter effettuare il prelievo venatorio del cinghiale in forma singola il cacciatore deve richiedere l’iscrizione e, nell’arco temporale dei 30 giorni precedenti la data della apertura prevista dal Calendario Venatorio Regionale e previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di gestione, deve ritirare presso l’ATC il proprio materiale di caccia costituito da: n. 2 contrassegni numerici (integrabili), da utilizzare per l’identificazione del capo abbattuto, e dal Registro delle uscite.
3. Nel Registro delle uscite devono essere riportati i nominativi di tutti i partecipanti all’uscita di caccia.
4. Il Comitato di Gestione stabilisce annualmente, con propria delibera da pubblicare entro 30 giorni prima della scadenza della data ultima per l’iscrizione, il contributo annuale per i costi di gestione.

Art.7 - Tecniche di prelievo del cinghiale non in forma collettiva – prelievo selettivo

1. I cacciatori abilitati al prelievo selettivo del cinghiale, come previsto dal D.P.G.R. n. 48/R/2017, possono esercitare questa forma di caccia solo se regolarmente iscritti ad un DDG NC.
2. La partecipazione al prelievo selettivo del cinghiale prevede la regolarità delle prestazioni d’opera stabilite annualmente dall’ATC con apposita delibera da parte dei cacciatori iscritti come previsto all’Art. 18.
3. Il Comitato di Gestione stabilisce annualmente, con propria delibera da pubblicare entro 30 giorni prima della scadenza della data ultima per l’iscrizione, il contributo annuale di gestione.

Art. 8 - Armi e strumenti per il prelievo del cinghiale

Le armi consentite per il prelievo del cinghiale sono quelle specificate nel D.P.G.R. n. 48/R/2017.

TITOLO II – CACCIA NEI DISTRETTI DI GESTIONE IN AREA VOCATA

Art.9 - Regolamentazione dei Distretti di Gestione (DDG)

1. L'ATC Pistoia, attraverso delibera di Comitato, definisce i parametri di assegnazione di una squadra ad un DDG. Per l'assegnazione delle squadre ad un distretto l'ATC tiene in considerazione i seguenti parametri:

- a) Numero massimo di squadre iscrivibili così come determinato dal PFVR e dal DPGR 48/R/2017;
- b) Nel caso in cui il numero di squadre sia inferiore a quanto previsto dal comma a), la squadra richiedente può accedere solo nell'Area di gestione non più assegnata.

In caso di esclusione di una o più squadre l'ATC Pistoia predispone una lista d'attesa cronologica.

2. I Responsabili delle squadre di braccata, in numero pari a due (2) per ogni squadra, eleggono a maggioranza, in qualità di Responsabile del DDG e in qualità di Viceresponsabile, un cacciatore/carica che sia iscritto ad una delle squadre del distretto stesso; il Responsabile del DDG e il Viceresponsabile rimangono in carica per 3 anni con la possibilità di essere rieletti in modo continuativo per una (1) volta. Il Responsabile di Distretto decade per i seguenti motivi:

- a) Scadenza naturale dei termini;
- b) Mancata iscrizione alla squadra o cancellazione dal Registro regionale;
- c) Gravi inadempienze di ruolo su valutazione dell'ATC Pistoia.

3. Annualmente entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia (art 73 comma 13 del DPGR 48/R/2017) tutte le squadre di braccata devono consegnare all'ATC Pistoia il libretto di caccia unitamente alla rendicontazione delle azioni complementari all'attività venatoria svolte durante la stagione faunistico-venatoria precedente.

4. Secondo gli obiettivi gestionali l'ATC definisce le Aree di Gestione assegnate alle singole squadre per il raggiungimento e la verifica degli stessi; il numero delle Aree di Gestione deve essere paritetico rispetto al numero delle squadre di braccata iscritte al DDG.

5. Ogni Area di Gestione viene suddivisa in aree di braccata che devono essere riportate su cartografia digitalizzata nel sistema cartografico dell'ATC. Ogni braccata si svolge all'interno delle aree di braccata sull'intera o su parte della superficie.

6. Al di fuori del periodo previsto dal Calendario Venatorio per la caccia al cinghiale, l'ATC Pistoia assegna ad ogni squadra un'Area di Gestione per l'attuazione delle azioni gestionali previste dall'ATC e dalla normativa vigente, ivi compreso il prelievo selettivo a carico dei soli cacciatori

abilitati iscritti alla squadra assegnataria, ove specificatamente regolamentato da disposizioni regionali. L'assegnazione viene effettuata sentiti i Responsabili dei DDG.

7. Durante il periodo previsto dal Calendario Venatorio per la caccia al cinghiale in braccata, le Aree di Gestione sono assegnate alle singole squadre come previsto all' Art. 73 comma 8 del DPGR 48/R/2017. Ogni squadra, nel caso della rotazione, mantiene l'Area di Gestione assegnata per almeno una settimana. La programmazione deve essere trasmessa, da parte del Responsabile di Distretto, all'ATC Pistoia almeno 15 giorni prima dell'apertura della caccia per la sua ratifica.

10. Le squadre assegnatarie di un'Area di Gestione, sia in modo continuativo che temporaneo, sono tenute al rispetto delle prescrizioni dell'ATC Pistoia in tutte le sue parti. La mancata attuazione delle azioni previste può comportare provvedimenti da parte dell'ATC Pistoia. Il Responsabile di Distretto, attraverso le squadre di braccata è responsabile dell'attuazione delle stesse e ne risponde nei confronti dell'ATC Pistoia.

Art.10 - Regolamentazione della braccata

1. In caso di abbattimento accertato di selvatici diversi da quelli consentiti con verificata responsabilità della squadra, l'ATC Pistoia revoca alla squadra il diritto di iscrizione al DDG che deriva dall'iscrizione storica e la stessa dovrà ripresentare domanda di iscrizione previa verifica dei requisiti.

2. In caso di abbattimento accertato di selvatici diversi da quelli consentiti da parte di uno o più dei componenti la squadra durante lo svolgimento di una braccata, la squadra e i suoi componenti perdono per la stagione faunistico venatoria successiva il diritto all'utilizzo delle parate così come regolamentate all'art. 11 del presente Disciplinare.

3. In caso di denuncia dell'illecito da parte del Responsabile della squadra le sanzioni di cui ai due commi precedenti non vengono applicate.

5. È fatto obbligo al cacciatore, durante le attività di caccia, indossare almeno un indumento ad alta visibilità che non sia solo il cappello.

Art. 11 - Regolamentazione della parata

1. La tecnica della "parata" deve essere realizzata mediante la presenza fisica dei cacciatori nell'area individuata nelle ore precedenti alla braccata, ovvero attraverso l'utilizzo del nastro bicolore o mezzi analoghi (mezzi ottici o acustici), da collocarsi dopo il tramonto e da rimuovere

prima dell'inizio della braccata. L'area interessata dalla parata deve comunque essere sempre presidiata da alcuni membri della squadra e non dovrà in alcun modo subire variazioni rispetto alla situazione antecedente a tale operazione;

2. Nell'adozione della tecnica della parata è vietato l'uso di sostanze e materiali inquinanti, adescanti o repellenti di qualsiasi genere, nonché del fuoco. È altresì vietato realizzare parate e disturbi di qualsiasi tipo o genere in zone diverse da quelle scelte;

3. Le persone che effettuano la parata non possono, durante tale operazione, detenere armi, munizioni, fauna abbattuta o cani;

4. Le parate dovranno essere effettuate esclusivamente all'esterno degli istituti indicati, nelle zone facenti parte del Distretto di caccia al cinghiale, senza alcun tipo di sconfinamento all'interno degli istituti faunistici;

5. Durante le parate dovranno essere osservate, oltre alla normativa regionale inerente all'attività venatoria (L.R. 3/94), tutte le altre normative vigenti, in particolare la L.R.T. 48/94 "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore" e la L.R.T. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e successive modifiche.

TITOLO III – CACCIA NEI DISTRETTI IN AREA NON VOCATA

Capo I - prelievo in girata e in forma singola

Art. 12 - Accesso al prelievo

L'accesso alla caccia al cinghiale in girata e in forma singola è ammesso subordinatamente al versamento della quota annuale dell'ATC Pistoia e del contributo annuale per i costi di gestione previsto agli Art. 5 e 6 del presente Disciplinare.

Art.13 -Prestazioni d'opera

La partecipazione al prelievo del cinghiale in girata e in forma singola prevede la regolarità delle prestazioni d'opera da parte dei cacciatori iscritti, stabilite annualmente dall'ATC con apposita delibera.

Art.14 -Organizzazione del prelievo

1. La caccia al cinghiale sia in forma singola che in girata è praticata nelle aree appositamente individuate all'interno dell'Area non Vocata, con tempi e modalità definite con apposita delibera annuale. Le aree di caccia dovranno essere prenotate tramite il sistema di teleprenotazione dell'ATC Pistoia.
2. È data priorità temporale di prenotazione delle aree ai gruppi di girata, come specificato da delibera annuale dell'ATC Pistoia.
3. Le uscite di caccia e gli eventuali abbattimenti devono essere registrati tramite il sistema di teleprenotazione oltre che nei Registri rilasciati dall'ATC.
4. È fatto obbligo al cacciatore, durante le attività di caccia, indossare almeno un indumento ad alta visibilità che non sia solo il cappello.

Art.15 - Abbattimenti

1. Non si applicano limitazioni al numero di capi di cinghiale prelevabili da ciascun cacciatore o gruppo di girata, nell'ambito del Piano assegnato dalla Regione Toscana.
2. Al capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno numerato fornito dall'ATC prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento. I contrassegni non utilizzati in una stagione venatoria rimangono in dotazione del cacciatore o del gruppo, fino ad esaurimento e sono reintegrabili.
4. il cacciatore è tenuto ad effettuare le misure biometriche riportate nella scheda di abbattimento consegnata dall'ATC in autonomia e non è richiesto il controllo del capo abbattuto da parte dei rilevatori biometrici.

Capo II- prelievo selettivo

Art.16 - Accesso ai Distretti NON Conservativi (DDG NC) per il prelievo selettivo

1. I DDG non conservativi del cinghiale coincidono con quelli delle altre specie ungulate.
2. Il prelievo selettivo nei DDG NC può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC Pistoia sia come ATC di Residenza che come Ulteriore ATC.

Per essere iscritti al Registro Regionale, i cacciatori di selezione devono aver conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione alla specie interessata.

3. Per poter effettuare il prelievo in area non conservativa il cacciatore si iscrive ad un Distretto dove svolgerà le attività gestionali, fermo restando l'accessibilità per l'attività venatoria a tutti i DDG non conservativi. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata inoltrando specifica domanda all'ATC, su modulo appositamente predisposto.

4. A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione ed assegnati in maniera univoca ai cacciatori di selezione abilitati e possono essere utilizzati anche per più stagioni successive.

5. Prima dell'inizio dell'attività di caccia ciascun cacciatore dovrà compilare e firmare il modulo di adesione al Distretto e di accettazione del presente disciplinare, incluse le sanzioni non pecuniarie previste e firmare la liberatoria per responsabilità dell'ATC connesse all'esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali (censimenti, prevenzione, ecc.) nonché le responsabilità connesse all'utilizzo e all'inserimento dei dati all'interno del Gestionale informatizzato dell'ATC, con particolare riferimento all'inserimento degli appostamenti (altane e punti sparo).

Art.17 - Organizzazione del prelievo nei DDG NC

1. Ogni DDG NC è suddiviso in sottozona di caccia.

2. Ogni cacciatore abilitato iscritto ai DDG NC ha diritto di accesso alla sottozona tramite il sistema di teleprenotazione. In ciascuna sottozona non è consentito l'accesso in contemporanea di più cacciatori.

3. Il numero di altane/punti sparo per sottozona è definito dal Comitato di gestione con apposita delibera.

4. La localizzazione di altane e punti sparo dovrà essere registrata tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia. Eventuali spostamenti della localizzazione a stagione venatoria avviata possono essere effettuati solo previa richiesta all'ATC e non potranno essere utilizzati prima della loro registrazione sul Gestionale informatizzato di cui sopra. Il Comitato di Gestione,

sulla base delle richieste pervenute dai cacciatori, darà priorità alla realizzazione di altane rispetto ai punti sparo. L'inserimento dei punti sparo e delle altane individuati in cartografia tramite il Gestionale ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell'ATC, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che li hanno inseriti nonché dei relativi fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell'ATC Pistoia.

5. L'utilizzo delle altane e dei punti sparo individuati in cartografia tramite il Gestionale informatizzato è a disposizione di tutti i cacciatori iscritti ai DDG NC.

6. Non sono possibili limitazioni, tramite regolamenti interni o accordi, di accesso alla sottozona o agli appostamenti di cui sopra.

7. Le uscite di caccia e gli eventuali abbattimenti devono essere registrati tramite il sistema di teleprenotazione, oltre che nelle schede rilasciate dall'ATC. Le schede di registrazione uscite e abbattimenti dovranno essere riconsegnate all'ATC a fine stagione ed esibite all'atto di ulteriore richiesta di contrassegni.

Art.18 - Responsabile di Distretto e Coordinatori

1. I Responsabili dei DDG NC sono responsabili per tutte le specie gestite e vengono eletti dalla totalità dei cacciatori iscritti, indipendentemente dalle abilitazioni possedute.

2. Ogni DDG NC elegge i Coordinatori e il Responsabile di Distretto tramite votazione in occasione delle assemblee programmate e convocate dall'ATC Pistoia. Ha diritto di voto e ad essere eletto ogni cacciatore presente in assemblea direttamente o con delega. Ogni cacciatore può portare una sola delega. L'assemblea decide prima del voto il numero di Coordinatori da eleggere che non deve comunque essere inferiore ad un soggetto ogni 30 iscritti, approssimato al primo intero superiore. Ogni cacciatore ha diritto ad esprimere un numero di preferenze inferiore o uguale al numero di Coordinatori da eleggere; il voto viene espresso sui moduli predisposti dall'ATC Pistoia. Risulta eletto in qualità di Responsabile di Distretto il Coordinatore che ha ricevuto il maggior numero di voti; in caso di rinuncia, sospensione o revoca, si procede a scalare sempre in funzione dei voti ricevuti. Le votazioni devono essere verbalizzate dal Responsabile di Distretto uscente sulla modulistica appositamente predisposta e trasmesse all'ATC Pistoia, che provvede a ratificare

o meno con apposita delibera le cariche di Responsabile di distretto e Coordinatori tra i nominativi pervenuti. Non possono essere eletti cacciatori che ricoprono cariche gestionali all'interno della gestione faunistico-venatoria degli ungulati dell'ATC Pistoia.

Il Responsabile e i Coordinatori dei DDG NC rimangono in carica per 3 anni con la possibilità di essere rieletti in modo continuativo per una (1) volta.

3. Il Responsabile di ogni DDG NC, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione del Distretto stesso e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria.

In particolare devono garantire le seguenti mansioni:

- a) adempimento delle indicazioni dell'ATC Pistoia;
- b) preparazione ed organizzazione dei censimenti secondo le prescrizioni dell'ATC Pistoia;
- c) presenza e conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli richiesti dal personale tecnico dell'ATC;
- d) organizzazione e coordinamento delle assemblee e riunioni di distretto;
- e) supporto ai cacciatori per gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare e dall'ATC Pistoia;
- f) massima collaborazione con gli organi di vigilanza qualora richiesto;
- g) altre attività pianificate dall'ATC Pistoia, compresa la partecipazione a riunioni convocate dall'ATC.

3. Per le mansioni di cui al comma precedente, i Coordinatori e il Responsabile del DDG maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia dell'impegno profuso, crediti da utilizzare nella stagione venatoria successiva. L'ATC annualmente decide sulla natura di tali crediti, che potranno essere:

- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
- capi incentivo.

4. Il Comitato dell'ATC può sospendere o revocare in qualsiasi momento l'incarico di Responsabile/Coordinatore di Distretto nel caso siano riscontrati comportamenti scorretti o un mal funzionamento della gestione e coordinamento del Distretto, o nel caso il Responsabile/Coordinatore non adempia ai compiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Nel caso di sospensione il Comitato di gestione deciderà con apposita delibera i tempi di riammissione.

Nel caso di revoca dall'incarico il Responsabile/Coordinatore non è più eleggibile.

Art.19 -Prestazioni d'opera

1. I cacciatori di selezione abilitati alla sola specie cinghiale e iscritti in un **DDG non conservativo**, per poter accedere alla caccia, sono tenuti ad effettuare, se richiesta dall'ATC, almeno una (1) prestazione d'opera obbligatoria per ogni stagione venatoria. La non partecipazione comporta la sospensione dal prelievo.

Art. 20 -Abbattimenti

1. Non si applicano limitazioni al numero di capi di cinghiale prelevabili da ciascun cacciatore, nell'ambito del Piano assegnato dalla Regione Toscana.

2. Al capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno numerato fornito dall'ATC prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento. Tali contrassegni sono multi specie, valevoli anche per gli altri ungulati abbattibili in area non vocata ad esclusione del cervo. I contrassegni non utilizzati in una stagione venatoria rimangono in dotazione del cacciatore, fino ad esaurimento.

3. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare nell'immediatezza il Responsabile del Distretto o, in caso di non reperibilità di questo, uno dei suoi collaboratori indicando classe di sesso ed età del capo abbattuto, ora di sparo e sottozona di caccia.

4. Il cacciatore è tenuto ad effettuare le misure biometriche riportate nella scheda di abbattimento consegnata dall'ATC in autonomia e non è richiesto il controllo del capo abbattuto da parte dei rilevatori biometrici.

Art. 21 - Mezzi per la caccia di selezione

Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi consentite dall'Art.75 comma 5 del Regolamento Regionale DPGR n. 48/R del 05/09/2017.

Art. 22 - Modalità di caccia

1. La caccia di selezione al cinghiale può essere svolta solo in forma individuale, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dal rispettivo conduttore abilitato e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. Sono previste le seguenti modalità:

- unicamente nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo)
2. Prima di eseguire lo sparo il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza e verificare con certezza dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio; è vietato sparare se non si può prevedere dove impatterà la palla dietro all'animale.
3. Il tiro deve essere effettuato quando la posizione dell'animale è corretta e trasversale, con l'area vitale (cuore – polmoni) scoperta, per garantire un abbattimento rapido e pulito.
4. Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al cacciatore di selezione accertarsi dell'esito del tiro ispezionando entro un raggio massimo di 50 m dal punto di sparo e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato. È inoltre obbligatorio avvertire nell'immediatezza il Responsabile di Distretto o, nel caso di sua irreperibilità, uno dei Coordinatori. In ogni caso l'azione di caccia va interrotta fino a disposizione del Responsabile/Coordinatore di Distretto.
5. È fatto obbligo al cacciatore, durante le attività di caccia, indossare almeno un indumento ad alta visibilità che non sia solo il cappello.

Art. 23 - Realizzazione appostamenti di caccia

1. La costruzione di altane o di punti sparo qualora il punto sparo sia costituito da strutture permanenti non removibili a fine della sessione di caccia, deve avvenire concordando la posizione e la struttura con i proprietari e conduttori dei fondi, con relativa autorizzazione.

2. Per la costruzione di altane e appostamenti deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione con delle strutture che si integrino al meglio nel contesto ambientale. La realizzazione di altane su alberi di alto fusto devono avvenire senza arrecare danni alla pianta che possano compromettere la sua vita.

3. Tutti gli appostamenti ed altane non più utilizzabili devono essere rimosse da chi le ha costruite e comunque da chi ha in gestione la sottozona, ripulendo il terreno e ripristinando l'ambiente come era prima della realizzazione dell'appostamento. Non può in nessun caso essere lasciato sul

posto materiale plastico, inclusi teli sintetici, dopo il termine della sessione (estiva o invernale) di caccia.

TITOLO IV– RECUPERO CAPI FERITI, CONFERIMENTO AI CdS, SANZIONI

Art.24 - Recupero di cinghiali feriti in attività di caccia in girata, in forma singola, in prelievo selettivo, in braccata

1. In caso di dubbio o di ferimento accertato il Responsabile e/o il Coordinatore deve attivare le procedure per la verifica chiamando il Coordinatore dei Conduttori cani da traccia. Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare l'*anschuss* ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.
2. È data facoltà alle squadre di braccata di attivare le procedure per il recupero di cinghiali feriti.
3. I Responsabili o Coordinatori dei DDG, allertati dal cacciatore che non rinviene il capo dopo lo sparo, devono rivolgersi al Coordinatore del servizio di recupero capi feriti.
4. Il conduttore ha l'obbligatorietà, terminato il recupero, di compilare l'apposito verbale predisposto dall'ATC, relazionando sull'operato svolto e riportando tutte le informazioni tecniche previste; qualora sia presente al recupero, il verbale deve essere sottoscritto dal cacciatore responsabile del ferimento.
5. L'esito del recupero viene comunicato da parte del conduttore al coordinatore entro le 24 ore successive, il quale tempestivamente informa il cacciatore responsabile del ferimento, e il Responsabile di distretto, sulla possibilità di proseguire l'attività di caccia.
6. Il cacciatore responsabile del ferimento non può partecipare armato alle operazioni di recupero. Il conduttore non può effettuare il recupero di un capo ferito da lui stesso, a meno che non sia disponibile un altro conduttore nell'arco delle 24 ore successive al ferimento.

Art. 25 - Conferimento capi al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina

1. Per il conferimento dei capi abbattuti nella filiera delle carni operano, presso i Centri di Sosta (CdS), i cacciatori formati in materia di igiene e sanità.
2. I cacciatori che intendano immettere il capo abbattuto nella filiera delle carni sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
 - il capo deve essere conferito intero o accompagnato dalle interiora in un sacco distinto;

- il capo abbattuto deve pervenire al CdS entro 2 ore dall'abbattimento in caso di temperatura esterna maggiore di 25 C°;
 - entro 4 ore in caso di temperatura esterna minore di 25 C°;
 - sul capo deve essere mantenuto il contrassegno inamovibile di abbattimento. I dati identificativi debbono essere riportati anche in eventuali sacchi contenenti visceri toracici, fegato, milza se staccati dall'animale e destinati al controllo sanitario;
 - il capo se privo dei visceri toracici, fegato e milza, deve essere accompagnato dal modulo previsto dalla DGRT 1185/2014 compilato da un Cacciatore formato ai sensi del Regolamento CE 853/2004. Se i visceri toracici, fegato e milza non sono stati tolti dall'animale o se accompagnano comunque la carcassa (identificabili in apposito contenitore come appartenenti a un determinato animale) non vi è necessità della visita del Cacciatore formato.
3. Sarà facoltà del cacciatore che ha abbattuto l'animale decidere se ritirare il capo dal CdS, dopo la frollatura, se farlo lavorare al Centro Lavorazione Carni per poi ritirarlo confezionato, o se cederlo al Centro Lavorazione Carni per l'immissione nella filiera delle carni.

Art. 26 - Sanzioni

Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie. Ciascun cacciatore ha l'obbligo, annualmente prima di ottenere il titolo di accesso alla caccia (contrassegni/registri), di sottoscrivere apposito modulo ricevuta contenente l'accettazione integrale del presente disciplinare. Per le squadre di braccata viene controfirmato dal Responsabile della squadra, che si impegna alla sua divulgazione.

A - Sospensione dalla caccia nell'immediatezza e per annata venatoria successiva, per:

- Caccia in sottozona diversa da quella autorizzata;
- Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da traccia in caso di capo ferito, tramite il Coordinatore dei conduttori;
- Mancata dichiarazione del colpo a vuoto;
- Utilizzo di punti di appostamento diversi da quelli registrati tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC o assenza dalla zona di caccia prenotata durante la fascia oraria dichiarata;
- uscita in sottozone prive di altane e punti sparo prenotabili sul gestionale;

- altane georeferenziate sul gestionale e non realizzate entro 3 mesi dalla loro registrazione;
- atti intimidatori o scorretti, accertati tramite gli organi preposti, da parte di cacciatori nei confronti di altri, al fine dell'utilizzo di altane o punti sparo.
- nel caso in cui un cacciatore venga trovato dalle autorità competenti in azione di caccia diversa da quelle previste dal disciplinare;

B - Sospensione dalla caccia nell'immediatezza e per due o tre annate venatorie successive, per:

- Recidiva a tutti i casi previsti dal punto A);
- Abbattimento con errore di specie;
- Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
- Caccia all'interno di Istituti posti a divieto di caccia senza essere autorizzato.

Oltre a quanto riportato nei punti A) e B), altre eventuali infrazioni commesse alle regole stabilite nel presente Disciplinare o nelle eventuali Delibere del Comitato di Gestione dell'ATC Pistoia, saranno valutate dal Comitato di Gestione dell'ATC e potranno essere punite, con sospensione dell'attività di caccia per periodi diversificati, compresi tra un mese e tre anni a seconda della gravità dell'infrazione commessa.